

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

## TRA

**Regione Lombardia** (d'ora innanzi detta anche in forma abbreviata "Regione") con sede in Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano, C.F. 80050050154, rappresentata dal Dirigente Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione Faustino Bertinotti nato a Milano (Mi) il 14/07/1961, domiciliato per la carica presso Regione Lombardia, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Ente **stesso munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione di Giunta n. ....**,

## E

**Comune di Maccagno con Pino e Veddasca** con sede in via Mazzini 6 – 21061 Maccagno con Pino e Veddasca (VA) - C.F. 003396710125- P.IVA 003396710125 - (in seguito indicato come "Comune"), rappresentato da....., nato a ..... munito dei validi poteri occorrenti per la stipula del presente atto in forza della propria titolarità a rappresentare il Comune, ai sensi della normativa vigente, nonché in forza di Delibera n. .... del.....

## PREMESSO CHE:

- Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha presentato a Regione un progetto di fattibilità per la ristrutturazione, riqualificazione e gestione dell'incubatoio ittico denominato "La Madonnina" e del relativo sistema di approvvigionamento idrico, siti in comune di Maccagno con Pino e Veddasca e di proprietà dello stesso Comune (con atto notarile del 3 agosto 2020 Repertorio 49251 Raccolta 18007 il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha riacquisito il diritto di superficie sull'immobile, in precedenza ceduto alla Società Pescatori Sportivi la Madonnina, ritornando pieno ed esclusivo proprietario dei beni indicati in atto). Attraverso l'impianto vengono selezionate le linee genetiche di trote di ceppo autoctono idonee e più opportune per il ripopolamento delle acque dei bacini idrografici immissari del Lago Maggiore, che

beneficia, conseguentemente, della quantità e qualità del materiale ittico oggetto delle semine;

- Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha interesse a promuovere la valorizzazione di aspetti ambientali del proprio territorio quali il miglioramento e valorizzazione del patrimonio ittico;
- La L.R. 05.12.08 n. 31 Titolo IX "disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione" e s.m.i. definisce le competenze in materia di pesca e tutela dell'ittiofauna;
- Regione Lombardia, in quanto Ente preposto alla pianificazione della gestione della fauna ittica, ai fini della tutela della fauna ittica, ha la necessità di sviluppare sinergie con soggetti terzi, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- Regione Lombardia considera ottimale la ristrutturazione e la gestione dell'impianto "La Madonnina", per l'incremento delle popolazioni autoctone di salmonidi. Regione ritiene indispensabile un buon funzionamento degli incubatoi di valle e degli impianti ittiogenici a servizio dei bacini idrografici, per poter contare su materiale ittico "geneticamente pregiato" e ad elevata rusticità per le operazioni di semina nei corsi d'acqua e dei laghi di competenza. L'impianto ittiogenico di Maccagno opera in questo senso, selezionando le linee genetiche di trote più opportune per il ripopolamento delle acque dei bacini idrografici immissari del Lago Maggiore, che attraverso questa attività beneficia delle quantità e qualità del materiale ittico oggetto di semina.
- L'art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- I soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici, attribuendo competenze diverse il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati perseguiti quali la valorizzazione del territorio e il miglioramento ambientale collegato al patrimonio ittico;
- L'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- Regione Lombardia con DGR n. .... del ....ha approvato il presente accordo e dato mandato al dirigente ..... di provvedere alla sottoscrizione dello stesso;
- Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca con delibera del..... ha proceduto all'approvazione del presente accordo dando mandato a ..... di provvedere alla sottoscrizione dello stesso;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art.1 - Premessa e finalità**

Le premesse e le considerazioni sopra riportate, accettate da Regione e Comune, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e definiscono l'interesse comune alla base dello stesso. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 241/90, disciplina pertanto il rapporto di collaborazione tra Regione e Comune per l'esecuzione delle attività definite nel successivo articolo.

### **Art. 2 - Oggetto e finalità dell'attività**

Il presente accordo ha come oggetto la ristrutturazione, riqualificazione e gestione dell'incubatoio denominato "La Madonnina" e del relativo sistema di approvvigionamento idrico, siti in comune di Maccagno con Pino e Veddasca, di proprietà comunale. L'impianto è destinato ad attività di miglioramento della fauna ittica salmonicola delle acque dei bacini idrografici immissari del Lago Maggiore.

L'attività che si intende svolgere con la gestione dell'incubatoio è finalizzata al miglioramento della fauna ittica, specificamente di famiglia salmonide, delle acque dei bacini idrografici immissari del Lago Maggiore. Si ritiene, infatti, che, per il recupero e l'incremento delle popolazioni autoctone di salmonidi è indispensabile un buon funzionamento degli incubatoi di valle e degli impianti ittiogenici a servizio dei bacini idrografici per poter così contare su di un certo numero di uova, di avannotti e di trotelle "geneticamente pregiate" e ad elevata

rusticità per le operazioni di semina nei corsi d'acqua e dei laghi di competenza. L'impianto ittigenico di Maccagno, attualmente funzionante ma necessitante di importanti interventi di manutenzione straordinaria, opera in questo senso, selezionando le linee genetiche di trote idonee e più opportune per il ripopolamento delle acque dei bacini idrografici immissari del Lago Maggiore che attraverso questa attività beneficia delle quantità e qualità del materiale ittico oggetto di semina.

### **ART.3 - Attività e impegni reciproci**

#### **Il Comune si impegna a:**

- realizzare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto secondo il progetto di fattibilità qui allegato. A tal fine il Comune assume la funzione di Stazione Appaltante, nel rispetto della normativa vigente ed è tenuto ad individuare un RUP, un Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza e ad applicare le norme sui contratti pubblici in ordine alle procedure di scelta del contraente, comunicazioni ANAC, adempimenti collegati a sicurezza, collaudi, nonché in materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
- gestire l'impianto, al fine della produzione ed immissione del materiale ittico nelle acque dei bacini idrografici immissari del Lago Maggiore, assicurando la presenza di un ittiologo che ricopra il ruolo di responsabile tecnico-scientifico, che si può avvalere anche di soggetti esterni debitamente formati e nel rispetto della normativa di sicurezza. L'eventuale immissione di materiale ittico in acque diverse da quelle dei bacini idrografici immissari del Lago Maggiore non deve avere carattere prevalente e deve essere preventivamente concordato con Regione Lombardia in sede di definizione del programma di produzione e ripopolamento ittico concordato annualmente con la stessa Regione come specificato nel successivo capoverso. La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, anche in riferimento a quanto ivi previsto per gli accordi tra pubbliche amministrazioni aggiudicatrici;
- utilizzare l'incubatoio esclusivamente secondo le indicazioni concordate con Regione e per le finalità indicate dal presente accordo;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- sostenere i costi di gestione dell'impianto per tutta la durata dell'accordo, nonché i costi ulteriori che si dovessero originare per la realizzazione e riqualificazione dell'impianto, rispetto a quanto messo a disposizione da Regione e quantificato nel successivo art. 5 (oneri finanziari e rimborsi spese);

- aggiornare periodicamente Regione sulle attività svolte in attuazione del programma di produzione e ripopolamento ittico concordato annualmente con la stessa Regione come specificato nel successivo capoverso.

#### **Regione si impegna a:**

- sostenere parzialmente i costi di ristrutturazione e riqualificazione dell'incubatoio secondo quanto indicato all'art. 5.
- definire annualmente, a cura della Struttura AFCP competente territorialmente, un programma di produzione e ripopolamento ittico, concordato con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, contenente quantità, tipologia, logistica e tempistica di immissione della fauna ittica;
- fornire supporto e know how tecnico su richiesta del Comune in caso di necessità;
- convocare con cadenza annuale, ad iniziativa della Struttura AFCP territorialmente competente o su richiesta del Comune in caso di necessità almeno una riunione finalizzata alla verifica del buon andamento dell'accordo;

#### **Art. 4 - Revisione attività**

Le attività svolte all'interno dell'incubatoio devono essere consonanti con le finalità del presente accordo. Eventuali modifiche o ampliamenti delle stesse devono essere espressamente concordate tra le parti.

Eventuali modifiche al presente accordo potranno avvenire esclusivamente in forma scritta e dovranno essere adottate secondo la medesima procedura seguita per giungere alla stipula del presente atto

#### **ART. 5 - Oneri finanziari e rimborsi spese**

A– Costi di realizzazione e messa in opera dell'impianto

Regione si impegna ad erogare per la ristrutturazione e riqualificazione dell'incubatoio e del relativo sistema di approvvigionamento idrico, come da progetto allegato, uno stanziamento pari a **90.000 euro** che sarà versato al Comune a titolo di rimborso spese.

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca si impegna a sostenere i costi per la ristrutturazione e riqualificazione dell'incubatoio e del relativo sistema di approvvigionamento idrico, come da progetto allegato, uno stanziamento pari a **18.200 euro**

Eventuali ribassi di gara o alte economie in corso di ristrutturazione e riqualificazione andranno proporzionalmente a beneficio di entrambi i contraenti.

Il Comune si impegna a giustificare con idonea rendicontazione alla Regione l'utilizzo di tale importo per la copertura delle spese sostenute per la ristrutturazione e riqualificazione dell'incubatoio.

Non saranno ammessi a rimborso i costi del personale interno eventualmente impiegato dal Comune per la realizzazione del progetto.

Il Comune si impegna alla copertura dei maggiori oneri che dovessero verificarsi per la ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e impianti necessari al funzionamento dell'impianto stesso.

Regione si impegna a versare quanto sopra indicato sul conto corrente che verrà comunicato dal Comune specificando la causale, con le seguenti modalità:

**Euro 40.000** entro 15 giorni dalla data di trasmissione del progetto esecutivo approvato dall'organo competente e corredato di cronoprogramma dei lavori;

**Euro 20.000** entro il 31/12/2020 sulla base della trasmissione della rendicontazione dello stato di avanzamento lavori;

**Euro 10.000** entro il 30 giugno 2021 sulla base della trasmissione della rendicontazione dello stato di avanzamento lavori;

**Euro 20.000** a saldo, a fronte della rendicontazione finale da parte del Comune del progetto e consegna del Certificato di Regolare esecuzione, da erogarsi entro il 31 dicembre 2021.

#### B – COSTI gestione

Il Comune si impegna alla copertura di tutti i costi di gestione e funzionamento dell'impianto, che dovrà essere mantenuto attivo e funzionante per lo svolgimento dell'attività concordata per l'intera durata dell'accordo. Tra i costi di gestione rientrano il personale qualificato (tra cui

almeno un ittiologo) eventuali addetti alla gestione e sorveglianza, le spese correnti (acqua luce ecc..) e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Comune si impegna, in caso di dismissione dell'impianto prima dei 10 anni previsti, a restituire a Regione una somma pari a 1/10 dello stanziamento totale per ogni anno di mancato utilizzo dello stesso.

Fatto salvo quanto stabilito dal capoverso precedente, in caso di cessione dell'impianto è attribuito a Regione Lombardia diritto di prelazione per l'acquisto.

#### **Art. 6 - Durata**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 10 anni

.

#### **Art. 7- Controversie e foro competente**

La Regione e il Comune accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere fra di loro per effetto della (ed in conseguenza alla) presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, unico Foro competente sarà il tribunale di Milano.

#### **Articolo 8 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali**

1. Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente accordo di collaborazione, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo di collaborazione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale

responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto Ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta regionale (come da contenuto dell'All. A1 della d.g.r. 812 del 19.11.2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'Ente, decorso il quale lo stesso Ente potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

5. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (come da allegati approvati con delibera n. 812 del 19.11.2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

6. Qualora il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, ai sensi del sopracitato comma 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

### **Art. 9 Responsabilità verso terzi**

Le Parti si esonerano vicendevolmente da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare, per colpa dei propri dipendenti, a persone e/o a cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, delle quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce altresì che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo gode di valida copertura assicurativa contro infortuni presso l'Inail o altra compagnia assicuratrice.



### **Art. 10 - Recesso per gravi motivi**

Nella fase di realizzazione degli interventi le parti possono recedere dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, fatto salvo il rimborso delle somme anticipate.

Nella fase di gestione e funzionamento dell'impianto si richiama quanto previsto all' art. 3 circa gli impegni del Comune e all'art. 5.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto tramite PEC con un preavviso di almeno 30 gg.

### **Art. 11 – Disciplina fiscale del presente accordo/Spese contrattuali e di registrazione**

Il presente accordo è esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 354 della legge 266 del 23/12/2005 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

Letto confermato e sottoscritto

#### **PER LA REGIONE**

Il \_\_\_\_\_

#### **PER IL COMUNE**

Il \_\_\_\_\_

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge